

TRIBUNALE DI TRANI

Xxx/XVI R.G.

II Giudice

rilevato che l'odierno giudicante è stato immesso nelle funzioni presso il Tribunale di Trani in data X.V.XXVIII;

considerato che alla data della presa delle funzioni pendevano sul presente ruolo n. XXX giudizi già rinviati – anche più volte – per la precisazione delle conclusioni, relativi a giudizi pendenti da oltre tre anni;

ritenuto che, al fine di consentire una pronta definizione di tali giudizi appare opportuno preliminarmente verificare se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative, essendo i termini ex art. 190 c.p.c. incompatibili con la ravvisata esigenza di giustizia;

ritenuto, pertanto, di dover revocare l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni al fine di riaprire l'istruttoria, onde verificare la concreta possibilità di un bonario componimento della lite;

premesso che:

- gli odierni attori (proprietari di alcuni immobili siti nello stabile di via Vaso n. 1 in Tolosa) hanno convenuto in giudizio AGRIPPINA (proprietaria dell'intero adiacente stabile posto alla via Rosa n. 3) al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al ripristino dello stato dei luoghi, illegittimamente modificato da una serie di opere di sopraelevazione che hanno mutato l'assetto statico ed il decoro architettonico dell'immobile di loro proprietà nonché la condanna al risarcimento del danno subito a seguito delle lesioni manifestatesi a seguito dell'esecuzione dei predetti lavori;
- AGRIPPINA, costituendosi in giudizio, evidenziando l'autonomia strutturale e funzionale dei due corpi di fabbrica, ha contestato la riferibilità alle opere di sopraelevazione delle lesioni lamentate dagli attori ed ha chiesto il rigetto delle domande;

rilevato che dallo svolgimento delle due consulenze tecniche d'ufficio è emerso che:

- i due immobili oggetto di causa aventi accesso ai civici 1 e 3 della via Vaso, dal punto di vista statico, possono essere considerati un unicum, avendo una struttura portante unitaria, ancorchè gli accessi siano tra di loro indipendenti; dal punto di vista distributivo, funzionale ed architettonico ogni corpo di fabbrica è autonomo ed indipendente rispetto all'altro;

- le opere eseguite dalla AGRIPPINA (la sopraelevazione e tutti i lavori eseguiti sulla facciata) hanno modificato la statica del fabbricato di proprietà degli attori, ma non ne ha minato la stabilità

(essendosi determinati solo dei micro movimenti sulle strutture portanti, portate ed autoportanti);

- le medesime opere hanno influito sul decoro architettonico del fabbricato, modificandone la originaria fisionomia;

- il quadro fessurativo lamentato dagli attori può ricondursi ad epoca recente, ma non risulta pericoloso per la statica dell'immobile;

- le lesioni sono conseguenza di una molteplicità di cause, ma quelle direttamente riconducibili alla sopraelevazione sono eliminabili con opere di stuccatura e di ritinteggiatura;

- i lavori di sopraelevazione eseguiti dalla AGRIPPINA sono legittimi e conformi alla normativa antisismica vigente all'epoca della realizzazione;

lette le C.T.U. e i successivi chiarimenti del X.X.XXVII;

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 bis c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in 1. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c.

riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

p.q.m.

formula alle parti la seguente proposta:

AGRIPPINA corrisponderà agli attori gli importi determinati dal CTU nella relazione del X.X.XXVII per i danni conseguenti alla lesione del decoro architettonico e per i lavori di ripristino dei quadri fessurativi riscontrati negli immobili degli attori.

Rimborserà, altresì, agli attori le spese di lite che, a soli fini conciliativi, si quantificano in € 348,00 per spese borsuali, € 2.588,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cap.

Le spese di CTU verranno poste a carico della convenuta.

Fissa l'udienza del V.X.XXVIII per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Trani, IX.VII.XXVIII

Il Giudice dott.ssa LLLLL